SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 188**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 25 giugno 1992.

Modalità per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Pag. 3

Ministero dell'interno

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Verbano-Cusio-Ossola ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale . . . Pag. 3

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Vibo Valentia ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale . . . . Pag. 4

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Rimini ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale . . . . Pag. 4

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Prato ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale . . . . Pag. 5

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Lodi ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale . . . . Pag. 5

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Biella ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale . . . . Pag. 5

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Crotone ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale . . . . Pag. 6

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Lecco ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale . . . . Pag. 6

Ministero della sanità

DECRETO 17 giugno 1992.

Modificazioni ai decreti ministeriali 24 gennaio 1990 e 30 agosto 1991 in materia di trapianti d'organo e di cornea da cadavere . . . . Pag. 6

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 6 agosto 1991.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria. . . . Pag. 7

Ministero del tesoro

DECRETO 6 agosto 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1992. Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Senato della Repubblica

DELIBERAZIONE 6 agosto 1992.

Modificazione all'art. 14 del regolamento . . . . . . Pag. 9

Università di Urbino

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 9

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Venezia, Ravenna e Brindisi . . . . Pag. 15

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato . . . . Pag. 15

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle intese programmatiche per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente stipulate tra il Ministro dell'ambiente e le regioni e province autonome. (Intese programmatiche pubblicate nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1992) . . . . Pag. 16

Comunicato relativo ai decreti del Ministro dell'ambiente concernenti il finanziamento per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 18 aprile 1992). Pag. 16

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1992, n. 358.

Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

92G0397

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 giugno 1992.

Modalità per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, modificata con regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ente;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1936, contenente le norme per l'applicazione della riscossione dei contributi a favore dell'Ente suddetto;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 868, recante ulteriori modificazioni alla citata legge 13 giugno 1935, n. 1453;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1940, recante le modalità per le applicazioni della legge 13 giugno 1940, n. 868;

Vista la legge 28 marzo 1956 n. 168, recante provvidenze per la stampa;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1976, concernente il regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto il decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, concernente il differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti;

Visto, in particolare l'art. 21 del citato decreto-legge n. 195 del 1992, concernente l'attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee in data 24 aprile 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, è dovuto dalle imprese di settore sulle carte, cartoni e prodotti cartotecnici di ogni tipo destinati al consumo interno.

Restano ferme le esenzioni dal contributo per le cessioni di carta destinata alla stampa di giornali quotidiani, di giornali periodici e di libri, nonché per le carte, cartoni e prodotti cartotecnici ceduti direttamente alle amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma.

Art. 2.

Il diritto di rivalsa verso gli acquirenti viene esercitato dalle imprese di settore per l'intero importo del contributo dovuto all'Ente.

Art. 3.

Restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con quelle di cui al presente decreto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità per l'applicazione e la riscossione del contributo sul legno ad uso industriale, di cui al secondo comma dell'art. 21 del ripetuto decreto-legge n. 195/1992.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

92A3718

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Verbano-Cusio-Ossola ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo n. 277 del 30 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1992, con il quale è stata istituita la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, nell'ambito della regione Piemonte, con capoluogo Verbania;

Ritenuto che occorre procedere alla classificazione della citata sede, ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 31 agosto 1989 - serie generale, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale delle province sulla base dei dati della popolazione residente nei rispettivi comuni capoluogo al 31 dicembre 1987, ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Ritenuto che in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica la popolazione residente nel comune di Verbania alla data del 31 dicembre 1987 era di 31.007 abitanti;

Ritenuto che in base alla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola deve essere assegnato un segretario generale di classe 1ª/*B*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola è assegnato un segretario di classe 1ª/*B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A3733

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Vibo Valentia ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo n. 253 del 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, con il quale è stata istituita la provincia di Vibo Valentia, nell'ambito della regione Calabria;

Ritenuto che occorre procedere alla classificazione della citata sede, ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 31 agosto 1989 - serie generale, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale delle province sulla base dei dati della popolazione residente nei rispettivi comuni capoluogo al 31 dicembre 1987, ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Ritenuto che in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica la popolazione residente nel comune di Vibo Valentia alla data del 31 dicembre 1987 era di 33.381 abitanti;

Ritenuto che in base alla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alla provincia di Vibo Valentia deve essere assegnato un segretario generale di classe 1ª/*B*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Alla provincia di Vibo Valentia è assegnato un segretario di classe 1ª/*B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A3734

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Rimini ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo n. 252 del 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, con il quale è stata istituita la provincia di Rimini, nell'ambito della regione Romagna;

Ritenuto che occorre procedere alla classificazione della citata sede, ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 17 marzo 1992 n. 233, che ha disposto che alle province di classe 1ª/*B*, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1ª/*A*, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, segretari generali della classe 1ª/*A*;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1986, con il quale al comune di Rimini è stato assegnato, in applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge 8 giugno 1962, n. 604, un segretario generale di classe superiore, e cioè un segretario generale di classe 1ª/*A*;

Ritenuto, pertanto, che la provincia di Rimini rientra nella cennata fattispecie legislativa e che, di conseguenza, ad essa debba essere assegnato un segretario provinciale di classe 1ª/*A*;

Visti la legge 8 giugno 1962, n. 604, il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, il decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233;

Decreta:

Alla provincia di Rimini è assegnato un segretario di classe 1ª/*A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A3735

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Prato ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo n. 254 del 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, con il quale è stata istituita la provincia di Prato, nell'ambito della regione Toscana;

Ritenuto che occorre procedere alla classificazione della citata sede, ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, che ha disposto che alle province di classe 1ª/*B*, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1ª/*A*, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, segretari generali della classe 1ª/*A*;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1984, con il quale al comune di Prato è stato assegnato, in applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge 8 giugno 1962, n. 604, un segretario generale di classe superiore, e cioè un segretario generale di classe 1ª/*A*;

Ritenuto, pertanto, che la provincia di Prato rientra nella cennata fattispecie legislativa e che, di conseguenza, ad essa debba essere assegnato un segretario provinciale di classe 1ª/*A*;

Visti la legge 8 giugno 1962, n. 604, il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e il decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233;

Decreta:

Alla provincia di Prato è assegnato un segretario di classe 1ª/*A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A3736

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Lodi ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo n. 251 del 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, con il quale è stata istituita la provincia di Lodi, nell'ambito della regione Lombardia;

Ritenuto che occorre procedere alla classificazione della citata sede, ai fini della assegnazione del segretario provinciale;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 31 agosto 1989 - serie generale, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale delle province sulla base dei dati della popolazione residente nei rispettivi comuni capoluogo al 31 dicembre 1987, ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Ritenuto che in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica la popolazione residente nel comune di Lodi alla data del 31 dicembre 1987 era di 42.439 abitanti;

Ritenuto che in base alla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alla provincia di Lodi deve essere assegnato un segretario generale di classe 1ª/*B*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Alla provincia di Lodi è assegnato un segretario di classe 1ª/*B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A3737

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Biella ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo n. 248 del 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, con il quale è stata istituita la provincia di Biella, nell'ambito della regione Piemonte;

Ritenuto che occorre procedere alla classificazione della citata sede, ai fini della assegnazione del segretario provinciale;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 31 agosto 1989 - serie generale, recante la revisione della classificazione generale delle province sulla base dei dati della popolazione residente nei rispettivi comuni capoluogo al 31 dicembre 1987, ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Ritenuto che in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica la popolazione residente nel comune di Biella alla data del 31 dicembre 1987 era di 51.563 abitanti;

Ritenuto che in base alla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alla provincia di Biella deve essere assegnato un segretario generale di classe 1ª/*B*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Alla provincia di Biella è assegnato un segretario di classe 1ª/*B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A3738

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Crotone ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo n. 249 del 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, con il quale è stata istituita la provincia di Crotone, nell'ambito della regione Calabria;

Ritenuto che occorre procedere alla classificazione della citata sede, ai fini della assegnazione del segretario provinciale;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 31 agosto 1989 - serie generale, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale delle province sulla base dei dati della popolazione residente nei rispettivi comuni capoluogo al 31 dicembre 1987, ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Ritenuto che in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica la popolazione residente nel comune di Crotone alla data del 31 dicembre 1987 era di 61.323 abitanti;

Ritenuto che in base alla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alla provincia di Crotone deve essere assegnato un segretario generale di classe 1ª/*B*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Alla provincia di Crotone è assegnato un segretario di classe 1ª/*B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A3739

DECRETO 24 luglio 1992.

Classificazione della provincia di Lecco ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo n. 250 del 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, con il quale è stata istituita la provincia di Lecco, nell'ambito della regione Lombardia;

Ritenuto che occorre procedere alla classificazione della citata sede, ai fini della assegnazione del segretario provinciale;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 31 agosto 1989 - serie generale, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale delle province sulla base dei dati della popolazione residente nei rispettivi comuni capoluogo al 31 dicembre 1987, ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Ritenuto che in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica la popolazione residente nel comune di Lecco alla data del 31 dicembre 1987 era di 48.344 abitanti;

Ritenuto che in base alla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alla provincia di Lecco deve essere assegnato un segretario generale di classe 1ª/*B*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Alla provincia di Lecco è assegnato un segretario di classe 1ª/*B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A3740

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 giugno 1992.

Modificazioni ai decreti ministeriali 24 gennaio 1990 e 30 agosto 1991 in materia di trapianti d'organo e di cornea da cadavere.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1989, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1990, che identifica le classi di patologia e le prestazioni fruibili presso gli anzidetti centri di altissima specializzazione all'estero;

Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1991 di integrazione dell'elenco delle prestazioni fruibili, contenuto nel sopracitato decreto ministeriale 24 gennaio 1990;

Considerata l'esigenza di limitare i trapianti presso centri di altissima specializzazione esclusivamente a quelli effettuati con organi prelevati da cadavere, anche in relazione alla pratica impossibilità, in particolare per quanto concerne i Paesi extracomunitari, di verificare l'effettiva gratuità della donazione di organo da parte del donatore vivente;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la bioetica in data 23 maggio 1992;

Vista la proposta del Consiglio superiore di sanità del 26 maggio 1992 di modifica dell'elenco delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero;

Ritenuto di procedere alla modifica dei decreti ministeriali 24 gennaio 1990 e 31 agosto 1991 in conformità a quanto proposto dal Consiglio supériore di sanità;

Decreta:

Le voci «trapianto d'organo» di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1990 e «trapianto di cornea» di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1991 vanno intese come riferite esclusivamente a «trapianto d'organo» o «di cornea» prelevati da cadavere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A3771

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 agosto 1991.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312: «Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947, con il quale è stata aggiornata la tabella XXXIII dell'ordinamento didattico universitario, relativa al corso di laurea in medicina veterinaria;

Considerata l'opportunità di sostituire l'insegnamento di «tossicologia», previsto fra gli insegnamenti comuni del triennio professionale, con quello di «tossicologia veterinaria»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

L'insegnamento di tossicologia, incluso nell'elenco degli insegnamenti comuni del triennio professionale del corso di laurea in medicina veterinaria, di cui alla tabella XXXIII dell'ordinamento didattico universitario, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947, è soppresso e sostituito dall'insegnamento di «tossicologia veterinaria». Di conseguenza, l'insegnamento di «tossicologia veterinaria», incluso nell'elenco delle discipline previste per l'orientamento biopatologico generale e sperimentale di cui alla predetta tabella, è soppresso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione è sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992
Registro n. 12 Università, foglio n. 58

92A3716

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825866 in data 24 luglio 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore. della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, con godimento 1° agosto 1992, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1992, di cui al decreto ministeriale del 24 luglio 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 11 agosto 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 13 agosto 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° agosto 1992 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 24 luglio 1992, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 94,40 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 24 luglio 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 13 agosto 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1992
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 390

92A3837

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 6 agosto 1992.

Modificazione all'art. 14 del regolamento.

Il Senato della Repubblica, il 6 agosto 1992, ha adottato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. *All'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni».

Roma, 6 agosto 1992

Il Presidente: SPADOLINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 14 del regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 14 *(Composizione dei Gruppi parlamentari)*. — 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci senatori. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica - Documento II, n. 9.

Presentato dalla giunta per il regolamento il 6 agosto 1992, a seguito della discussione svoltasi presso la stessa giunta il 30 luglio 1992.

Relazione scritta annunciata il 6 agosto 1992.

Esaminato in aula e approvato il 6 agosto 1992.

92A3831

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto ministeriale 6 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1991 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in sociologia;

Veduto il decreto rettorale n. 413/91 del 30 maggio 1991, in ordine del quale presso l'Università degli studi di Urbino è stata istituita la facoltà di sociologia con il corso di laurea in sociologia;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la delibera adottata nella riunione del 23 giugno 1992, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 26 giugno 1992, con la quale il consiglio della facoltà di sociologia ha riproposto una nuova modifica di statuto intesa ad ottenere l'inserimento dell'ordinamento didattico della facoltà di sociologia con il corso di laurea in sociologia, adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II - Prot. n. 859 dell'11 marzo 1992;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 marzo 1992 e trasmesso a questa Università con ministeriale prot. n. 2235 del 24 aprile 1992;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alle indicazioni contenute nelle predette note ministeriali;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di sociologia con il corso di laurea in sociologia, a partire dall'anno accademico 1991-92, viene come appresso determinato:

la facoltà di sociologia ha il compito di promuovere gli studi, la ricerca e la didattica nel campo delle scienze sociali e della comunicazione:

La facoltà di sociologia conferisce la laurea in sociologia.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme vigenti.

Il corso di laurea in sociologia si articola in quattro anni, suddivisi in due bienni, il primo a carattere propedeutico e il secondo articolato in sei indirizzi:

1) politico-istituzionale;

2) organizzativo, economico e del lavoro;

3) territorio ed ambiente;

4) comunicazioni e mass-media;

5) pianificazione sociale;

6) socio-antropologico e dello sviluppo.

La laurea in sociologia si consegue avendo superato gli esami in ventidue insegnamenti, di cui dodici fondamentali (allegato *A*).

Per ogni indirizzo sono previsti quattro insegnamenti obbligatori (allegato *B*); gli altri sei insegnamenti possono essere scelti nell'elenco delle discipline complementari (allegato *C*), oppure tra le fondamentali che non siano state sostenute in quanto tali, o tra quelle degli indirizzi non scelti. La scelta dell'indirizzo — tra quelli attivati e la contestuale presentazione di un coerente piano di studi — avviene su proposta dello studente ed è approvata dal consiglio di facoltà che verifica la coerenza delle discipline complementari con l'indirizzo prescelto.

Prima dell'esame di laurea, il candidato dovrà dimostrare di conoscere due lingue straniere, anche attraverso una prova scritta: una di esse dovrà essere la lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi, sostenuta — secondo le norme vigenti — tra gli insegnamenti per cui il candidato abbia superato l'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 30 giugno 1992

Il rettore: Bo

ALLEGATO *A*

Elenco delle discipline fondamentali (n. 12):

1) sociologia I;

2) sociologia II;

3) storia della sociologia;

4) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

5) antropologia culturale;

6) psicologia sociale;

7) storia contemporanea;

8) economia politica;

9) statistica;

10) istituzioni di diritto pubblico;

11) metodologia delle scienze sociali o storia della filosofia;

12) matematica per le scienze sociali o sociologia della comunicazione.

Le prime dieci discipline fondamentali non potranno, in nessun caso essere sostituite e si intendono dunque come «costitutive».

Tra le discipline poste in alternativa quale undicesima e dodicesima fondamentale, il consiglio di corso di laurea sceglierà i due insegnamenti fondamentali, annunciandoli nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non scelti come fondamentali, possono essere indicati come obbligatori per gli indirizzi attivati (in aggiunta ai quattro insegnamenti specifici dell'indirizzo) o comunque quali complementari.

ALLEGATO *B*

Insegnamenti obbligatori degli indirizzi:

1) *Politico-istituzionale:*

scienza della politica;

sistemi politici comparati o storia dei partiti e dei movimenti politici;

sociologia del diritto o sociologia dell'amministrazione;

sociologia politica o sociologia della religione.

2) *Organizzativo, economico e del lavoro:*

politica economica;

sociologia dell'organizzazione o economia aziendale;

sociologia del lavoro o sociologia industriale;

sociologia economica o analisi delle classi e dei gruppi sociali.

3) *Territorio e ambiente:*

geografia politica ed economica;

sociologia dell'ambiente;

sociologia urbana e rurale;

sociologia delle comunità locali o economia regionale.

4) *Comunicazioni e mass-media:*

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;

storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

sociologia della conoscenza o sociologia della cultura;

sociologia delle comunicazioni di massa.

5) *Pianificazione sociale:*

statistica sociale;

teoria e metodi della pianificazione sociale o politica sociale;

sociologia dell'educazione;

sociologia della famiglia o legislazione sociale.

6) *Socio-antropologico e dello sviluppo:*

antropologia economica;

storia delle tradizioni popolari o etnologia;

sociologia dello sviluppo o sociologia delle relazioni etniche;

teoria e politica dello sviluppo o etnografia.

Il consiglio di corso di laurea in sociologia delibera — nei casi in cui figurino più alternative — le discipline obbligatorie degli indirizzi, indicandole nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non resi obbligatori, se attivati, entrano a far parte degli insegnamenti complementari dell'indirizzo stesso.

ALLEGATO *C*

Elenco degli esami complementari:

analisi del linguaggio politico;
criminologia;
demografia;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto del lavoro;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto sindacale;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
economia del territorio;
economia e politica dell'ambiente;
economia pubblica;
elaborazione automatica dei dati;
estetica;
filosofia del diritto;
filosofia del linguaggio;
filosofia della politica;
fisologia della religione;
filosofia della scienza;
filosofia della storia;
filosofia morale;
informatica;
istituzioni di diritto privato;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
linguistica generale;
logica;
modelli matematici per sociologi;
organizzazioni internazionali;
pedagogia;
pedagogia sociale;
psicologia dei gruppi;
psicologia del lavoro;
psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'organizzazione;
rilevazioni statistiche ufficiali;
semiologia;
sociolinguistica;
sociologia dei gruppi;
sociologia dei servizi sociali;
sociologia del mutamento;
sociologia del turismo;
sociologia dell'arte;
sociologia della devianza;
sociologia della letteratura;
sociologia della medicina;
sociologia della scienza;
sociologia delle relazioni internazionali;
statistica sanitaria;
storia americana;
storia dei movimenti sindacali;
storia dell'America Latina;
storia del cinema;
storia del Risorgimento;
storia del teatro;
storia della filosofia contemporanea;
storia della medicina;
storia della musica;
storia della scienza;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle religioni;
storia di una regione (Marche);
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia e tecnica degli audiovisivi;
storia e tecnica dell'informazione;
storia economica;
storia moderna;
storia sociale;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecniche del linguaggio radio-televisivo;
teoria della comunicazione;
teorie e tecniche di marketing;
teorie e tecniche pubblicitarie.

92A3743

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1991, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Considerato che a norma dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1991, ciascuna università è tenuta a modificare, entro un anno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del suddetto decreto ministeriale, l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in pedagogia, che per effetto del provvedimento stesso muta la denominazione in laurea in scienze dell'educazione in conformità a quello nuovo con la procedura di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 12 settembre 1991 con la quale il consiglio della facoltà di magistero ha proposto di adeguare l'ordinamento didattico del corso di laurea in pedagogia in conformità al decreto ministeriale sopraindicato;

Vedute le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione dell'Università nelle riunioni del 27 settembre 1991 con le quali viene approvata la proposta della facoltà di magistero in argomento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 maggio 1992, trasmesso con lettera ministeriale n. 2677 del 24 giugno 1992;

Decreta:

L'art. 63 del vigente statuto della libera Università degli studi di Urbino, inserito al capo III, sezione V «Norme speciali per la facoltà di magistero» è soppresso e sostituito nel modo che segue:

Art. 63 (*Laurea in scienze dell'educazione*). — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi: gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti: nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti: gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioé a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle Università	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti . . .	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle Università	Denominazioni semplificate
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie della istruzione
Docimologia.	Docimologia
Pedagogia sperimentale . . .	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA 2

INSEGNAMENTI DEL PRIMO BIENNIO

a) *Insegnamenti di area pedagogica:*

pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) *Insegnamenti di area filosofica:*

filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) *Insegnamenti di area psicologica:*

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) *Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:*

metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) *Insegnamenti di area storica:*

storia medioevale;
storia moderna:
storia comtemporanea.

g) *Insegnamenti opzionali:*

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO INDIRIZZO «INSEGNAMENTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE».

a) *Insegnamenti di area pedagogica:*

educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
letteratura per l'infanzia.

b) *Insegnamenti di area filosofica:*

estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia.

c) *Insegnamenti di area storica:*

storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

d) *Insegnamenti di area psicologica:*

psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica, oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

e) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione.

f) *Insegnamenti di area giuridica:*

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

TABELLA 4

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO INDIRIZZO: «EDUCATORI PROFESSIONALI EXTRASCOLASTICI».

a) *Insegnamenti di area pedagogica:*

educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologia dell'istruzione.

b) *Insegnamenti di area filosofica:*

filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica.

c) *Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:*

pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) *Insegnamenti di area psicologica:*

psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica, oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale.

e) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'organizzazione.

f) *Insegnamenti di area biologico-medica:*

fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche della psicomotricità.

g) *Insegnamenti di area giuridica:*

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile;
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali.

h) *Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:*

storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia;
archivistica.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

TABELLA 5

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO, INDIRIZZO: «ESPERTI NEI PROCESSI FORMATIVI»

a) *Insegnamenti di area pedagogica:*

educazione degli adulti;
educazione comparata;
metodologia e didattica;
tecnologie dell'istruzione;
docimologia.

b) *Insegnamenti di area filosofica:*

logica.

c) *Insegnamenti di area psicologica:*

psicologia sociale;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica, oppure psicopedagogia).

d) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

antropologia culturale;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa.

e) *Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:*

pedagogia sperimentale;
metodologia della ricerca sociale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) *Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:*

economia dell'istruzione;
sociologia dell'organizzazione;
teoria della comunicazione;
archivistica;
biblioteconomia;
informatica.

g) *Insegnamenti di area giuridica:*

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria.

h) *Insegnamenti opzionali:*

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica, scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica scegliendolo fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 9 luglio 1992

Il rettore: Bo

92A3744

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Venezia, Ravenna e Brindisi.

Con decreto ministeriale n. 1/6244 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Venezia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1933, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.450.665.800, pari al 60% dell'importo di lire 4.084.443.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.084.083.000 iscritto a nome della ditta Granzotto Orfeo.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Venezia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6559 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Ravenna è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1933, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.696.974.100, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 4.107.749.004, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.111.211.352 iscritto a nome del contribuente Bucci Antonio.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ravenna darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6707 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1933, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 521.296.000, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 524.351.212 iscritto a nome del contribuente Tubisaldo S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A3749

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1992, n. 102600, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 10 in data 28 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1992, registro n. 35 Finanze, foglio n. 91, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Pieve di Cadore (Belluno) con atto 16 giugno 1987, n. 17022 di rep., a rogito dott. Antonino Calcagno, notaio in Pieve di Cadore, di un terreno di mq 490 da destinare alla costruzione di una caserma del Corpo forestale dello Stato.

92A3750

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle intese programmatiche per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente stipulate tra il Ministro dell'ambiente e le regioni e province autonome. (Intese programmatiche pubblicate nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1992).

Nell'appendice A. 1 DISIA allegata all'intesa stipulata con la regione Abruzzo, riportata alla pag. 22 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero d'ordine 2, nella colonna riportante il «Soggetto titolare», dove è scritto: «*Comune* di Pescara», si legga: «*Provincia* di Pescara».

Nell'appendice A, 1 DERISP allegata all'intesa stipulata con la regione Sicilia, riportata alla pag 309 del già citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero d'ordine 2, nella colonna riportante il «Soggetto titolare» in luogo di: «*Enichem - Anic - Gela*», si legga: «*Praoil*».

92A3752

Comunicato relativo ai decreti del Ministro dell'ambiente concernenti il finanziamento per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 18 aprile 1992).

Nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1992 relativo al finanziamento dei programmi SMAR, DEAC, DISIA, SINA per la regione Abruzzo, nella tabella riportante l'appendice DISIA, alla pag. 14 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero d'ordine 2, nella colonna riportante il «Soggetto titolare», dove è scritto: «*Comune* di Pescara», si legga: «*Provincia* di Pescara».

Nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1992 relativo al finanziamento dei programmi SMAR, DEAC, DISIA, SINA per la regione Friuli-Venezia Giulia, nella tabella riportante l'intervento DISIA, alla pag. 155 del già citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero d'ordine 3, nella colonna riportante il «Soggetto titolare», dove è scritto: «*Amministrazione provinciale* di Trieste», si legga: «*Comune* di Trieste».

Nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1992 relativo al finanziamento dei programmi SMAR, DEAC, DERISP per la regione Sicilia, nella tabella riportante l'intervento DERISP alla pag. 372 del suddetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero d'ordine 2 (**), nella colonna riportante il «Soggetto titolare», dove è scritto: «*Enichem - ANIC - Gela*», si legga: «*Praoil*».

92A3753

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 8 8 0 9 2 *

L. 1.200